

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5446 del 21/10/2022
Oggetto	PROCEDIMENTO FE06A0012. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DA ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE NEL COMUNE DI ARGENTA (FE), LOCALITÀ S. M. CODIFIUME, AD USO ZOOTECNICO. CONCESSIONARIO: I TIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5699 del 21/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE06A0012

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DA ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE NEL COMUNE DI ARGENTA (FE) – LOCALITÀ S. M. CODIFIUME, AD USO ZOOTECNICO.

CONCESSIONARIO: I TIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);

- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la L.R. 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);

- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- l'Atto n. DEL-2022-120 del 29.09.2022, con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14.10.2019 con Atto n. DEL-2019-102 del 07/10/2019;

**PRESO ATTO** che:

- con istanza acquisita agli atti con prot. n. PG.2020.72913 del 19/05/2020, il Sig. SILVANO FONTANA, legale rappresentante dell'azienda I TIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - C.F./P.IVA 03816790236, ha richiesto il rilascio della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa preesistente, ad uso zootecnico (codice pratica FE06A0012);
- con nota acquisita agli atti con prot. n. PG/2011/0183294 del 27/07/2011 la soc. AGRICOLA LA CASCINETTA di Cavicchi Graziano e Fontana Silvano S.S. - P.IVA 02822820235, ha dichiarato la cessazione dell'attività nell'anno 2010 ed ha comunicato il subentro nell'istanza di rilascio di concessione preferenziale (prot. PG/2006/0001314 del 04/01/2006) dell'azienda I TIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - C.F./P.IVA 03816790236;
- con domanda acquisita agli atti con prot. n. PG/2006/0001314 del 04/01/2006, la soc. AGRICOLA LA CASCINETTA di Cavicchi Graziano e Fontana Silvano S.S. - P.IVA 02822820235, ha richiesto il rilascio di concessione preferenziale per il prelievo da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Argenta (FE), ad uso zootecnico (cod. pratica FE06A0012);

**PRESO ATTO** altresì che l'azienda I TIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. non ha presentato regolare domanda di concessione e che l'utilizzo della risorsa idrica è proseguito dopo la cessazione dell'attività da parte della soc. AGRICOLA LA CASCINETTA S.S, comportando per il periodo di prelievo di acqua pubblica in assenza di idoneo titolo, l'emissione dell'indennizzo dovuto, ai sensi della L.R. 11/2018 art.8;

**DATO ATTO** che la predetta domanda, acquisita agli atti con prot. n. PG.2020.72913 del 19/05/2020, è stata pubblicata sul BURERT n. 73 del 17.03.2021, senza che nei successivi 15 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico-assimilati;

**CONSIDERATO:**

- che in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna, con nota nr. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;
- che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. PG/2020/166038 del 16/11/2020 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e all’Azienda U.S.L. di Ferrara, i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del R.R. 41/2001;

**PRESO ATTO** del parere espresso dall’*Azienda U.S.L. di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica - Unità Operativa Attività Veterinarie, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche* (PG.2021.19763 del 08/02/2021) che ha dettato le prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**PRESO ATTO** inoltre che per la *Provincia di Ferrara* si ritiene applicabile il principio del silenzio-assenso ai sensi della L.124/2015.

**ACCERTATO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione non risulta coerente con il fabbisogno idrico, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1781/2015, comportando una riduzione dei volumi di acqua assentibili;

**ACCERTATO** inoltre che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto in data 17.10.2022 la somma dovuta per il canone 2022, non risultando pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 17.10.2022 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE06A0012;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta I TIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - C.F. /P.IVA 03816790236, con sede legale a BELFIORE (VR), la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee codice pratica FE06A0012, come di seguito descritta:
  - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m. 75,00;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Argenta (FE), loc. S. M. CODIFIUME, su terreno di proprietà del concessionario, censito al foglio n. 48, mappale n. 260 del NCEU;  
coordinate UTM\*RER: x = 711415 - y = 947477;

- destinazione della risorsa ad uso zootecnico, assimilato ad uso igienico-assimilati;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 2,5;
  - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 7.104 a fronte dei 9.800 mc/annui richiesti;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 18.10.2021;
  4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 170,31 euro;
  5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
  6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
  8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT e sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
  9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
  10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

*Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara*

Dott.ssa Marina Mengoli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**  
**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta I TIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - C.F. /P.IVA 03816790236, con sede legale a BELFIORE (VR). Cod. pratica FE06A0012.

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa costituita da n. 1 pozzo e il relativo equipaggiamento, presentano le seguenti caratteristiche tecniche:
  - profondità pozzo: 75,00 m
  - diametro tubazione: 105,00 mm
  - materiale: polietilene
  - potenza pompa: 1200 W
  - portata massima: 2,5 l/s
  
2. L'opera di presa è sita nel Comune di Argenta (FE), loc. S. M. CODIFIUME, su terreno di proprietà del concessionario, censito al foglio n. 48, mappale n. 260 del NCEU ed individuato dalle seguenti coordinate UTM\*RER: x = 711415 - y = 947477.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico, a servizio dell'allevamento di bovini da carne, in particolare vitelli (nr. 592 capi) per abbeveraggio degli animali.
2. Il prelievo di risorsa idrica:
  - è assentito con portata massima di esercizio pari a 2,5 l/s e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 7.104;
  - viene esercitato per tutto l'arco dell'anno, 365 gg/anno, per 3 h/giorno ca.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0610ER-DQ2-PACS.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#) e seguendo le indicazioni

riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: “*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*” accessibile tramite il seguente link: [www.arpae.it/pagamentidemanioidrico](http://www.arpae.it/pagamentidemanioidrico).

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all’aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l’importo si rivaluta automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall’atto di concessione.

L’Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida.

Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7 -**

##### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Condizioni particolari della concessione** - Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'*Azienda U.S.L. di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica - Unità Operativa Attività Veterinarie, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche* (prot. n. PG.2021.19763 del 08/02/2021):

*“... Per quanto richiesto questa Unità precisa che il parere conforme è vincolato dalla qualità dell'acqua estratta da destinarsi all'uso zootecnico.*”

*In merito a questo si precisa che Il decreto 12/06/2003, n° 185 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri delle Politiche Agricole e Forestali, delle Attività Produttive e della Salute, ha sancito le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali, prevedendone il reimpiego in specifici settori, tra i quali, per la produzione primaria di alimenti è previsto l'uso irriguo in coltivazioni per la alimentazione dell'uomo e degli animali. Il medesimo decreto stabilisce con l'allegato i requisiti minimi di qualità delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero.*

*Oltre quanto previsto dal Regolamento (CE) n° 852/2004, non sono presenti nelle norme altre definizioni di acqua pulita, né tanto meno sono fissati valori di parametro per tale acqua.*

*Considerando però il campo di applicazione e le condizioni sanitarie che ne sono previste dal medesimo regolamento, come pulita può essere identificata l'acqua rispondente ai valori di parametro minimi previsti per le acque reflue destinate al riutilizzo, fino ad includere acque rispondenti ai valori di parametro delle acque destinate al consumo umano, ma per le quali il competente servizio dell'Azienda U.S.L. non ha emesso giudizio di idoneità al consumo.*

*Ne deriverebbe che i valori di parametro devono di volta in volta essere fissati sulla base dell'impiego che si vuole fare dell'acqua pulita.*

*Benché l'ordinamento nazionale non preveda leggi specifiche per i criteri di qualità delle acque da somministrare agli animali, si fa riferimento, per stabilirne le caratteristiche, al generico disposto delle norme sul benessere animale negli allevamenti (D.L.vo 26/03/2001, n° 146 – Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti - Allegato - punto 16: «Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata [...] omissis». Punto 17: «Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua [...] omissis».).*

*I parametri delle acque che hanno influenza sulla salute degli animali sono:*

- durezza, qualora superi il valore di 20°F. Oltre ad essere poco digeribile interferisce con l'assorbimento degli oligoelementi presenti nella razione e forma incrostazioni che danneggiano attrezzature e impianti;*
- pH, qualora sia inferiore a 5,5 o superiore a 8,5. Possono essere concausa o fattori scatenanti turbe del metabolismo, ipofertilità, diarrea, disfunzioni dell'apparato urinario e demineralizzazione scheletrica.*

*Diminuiscono l'indice di conversione degli alimenti e, precipitando alcuni principi attivi dei medicinali veterinari somministrati con l'acqua, possono causare un prolungamento dei tempi di sospensione;*

- *salinità (espressa come solidi totali disciolti o STD), qualora superi i 3.000 mg/l;*
- *parametri microbiologici. La presenza di microrganismi patogeni nell'acqua somministrata può causare patologie a carico dell'apparato digerente, respiratorio, urinario e riproduttivo.*

*Nell'acqua devono essere assenti E. Coli, Salmonella, Clostridium perfringens e sue spore. Come indici di contaminazione biologica dell'acqua si considerano i coliformi totali. Un'acqua che contenga coliformi totali in misura di 50 in 100 ml può essere considerata sicura per l'abbeverata degli animali;*

- *parametri chimici: l'acqua somministrata agli animali produttori di alimenti deve avere gli stessi valori di parametro indicati per le acque destinate al consumo umano.*

*Ne deriva che per l'abbeverata può essere impiegata "acqua pulita" per la quale i valori di parametro sono verificati, almeno 1 volta l'anno, e controllati di routine dal produttore primario secondo periodicità che possono variare a seconda della origine dell'acqua utilizzata, del grado di applicazione delle misure di controllo delle contaminazioni ecc, comunque non meno di due volte l'anno. ..."*

- 2. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento **idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata** e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

Il concessionario oltre ai risultati sopraindicati, è tenuto a trasmettere anche i parametri previsti al precedente punto n. 1. *Condizioni particolari della concessione, all'A.U.S.L. di Ferrara e per conoscenza ad ARPAE - SAC di Ferrara.*

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** - Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**